



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 87

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Cavallo

Resp. Istrut.: Sig.ra Daniela Garritano

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

OGGETTO: Indirizzi PEC ARUBA

L'Ordine di Cosenza, che ringrazio, ha posto all'attenzione della Federazione una questione concernente la segnalazione di un iscritto escluso da un concorso, bandito dalla Regione Puglia in quanto la casella PEC, rilasciata da ARUBA, **non è conforme ai requisiti prescritti dall'art.65 comma 1, lett. c-bis del D.lgs 82/2005.**

A riguardo si puntualizza quanto segue.

Come più volte chiarito nelle precedenti comunicazioni, la posta elettronica gratuita "CEC-PAC" il cui dominio è @postacertificata.gov.it è attribuita alla sola categoria di "cittadino" e permette di comunicare esclusivamente con la pubblica amministrazione; non può pertanto essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra aziende/professionisti e cittadini.

Ne consegue che, laddove un medico o odontoiatra scriva in qualità di professionista, dovrà dotarsi di una differente casella PEC, come previsto nel decreto legge n. 185/2008 all'art. 16, comma 7.

Laddove venga espressamente richiesto l'utilizzo di PEC che consenta l'identificazione del mittente (all'art.65 comma 1, lett. c-bis del D.Lgs.82 del 2005) – come nel caso specifico segnalato dall'Ordine di Cosenza - **in assenza delle previste specifiche tecniche non ancora emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale**, non potrà essere utilizzata PEC diversa da @postacertificata.gov.it in quanto gli altri gestori, pur essendo iscritti nell'apposito elenco presso l'AgID, sinora non hanno potuto accreditarsi come Identity Provider proprio per la citata mancata adozione delle specifiche tecniche.

Dal momento che il titolare di una PEC difficilmente sa se le credenziali di accesso alla stessa siano state rilasciate secondo specifiche modalità, appare francamente eccessivo comprendere tale circostanza tra le cause di esclusione da un concorso pubblico.

La Federazione pertanto si farà interprete presso la Regione Puglia di tale disappunto.

Con l'occasione si rammenta l'obbligo normativo per i professionisti di dotarsi di una PEC da trasmettere all'Ordine di appartenenza il quale, come previsto dal D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, forniranno "senza indugio e per via telematica" alla scrivente consentendo l'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

